



## **Direttive sui sussidi**

del 1 gennaio 2018

relative alla legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341) e alla rispettiva ordinanza del 21 novembre 2007 (OPPM; RS 341.1)

### **Indice**

<b>I.</b>	<b>Funzione e natura giuridica delle direttive .....</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Clientela LPPM .....</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>Istituti di educazione e offerte stazionarie sussidiabili .....</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>Giorni di permanenza determinanti per il calcolo dei sussidi di esercizio .....</b>	<b>4</b>
<b>V.</b>	<b>Formazioni riconosciute e quota dei tre quarti .....</b>	<b>5</b>
<b>VI.</b>	<b>Accordi di prestazione .....</b>	<b>5</b>
<b>VII.</b>	<b>Prova della necessità, riconoscimento, controllo e revoca del riconoscimento ...</b>	<b>6</b>

L'Ufficio federale di giustizia (UFG), viste la LPPM e la OPPM, emana le seguenti direttive:

## **I. Funzione e natura giuridica delle direttive**

1. Le direttive sui sussidi precisano gli articoli 1 a 5, 9, 10 e 28 dell'OPPM e disciplinano il modo in cui l'UFG esamina, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi e attua la procedura annuale di sussidio.

## **II. Clientela LPPM**

2. Per clientela secondo la LPPM s'intendono i fanciulli, gli adolescenti e i giovani adulti collocati in virtù del Codice penale (CP) o il cui comportamento sociale è gravemente disturbato. Comprende le seguenti categorie:
  - 2.1 giovani adulti conformemente all'articolo 61 CP, compresi quelli sottoposti all'esecuzione anticipata di una misura;
  - 2.2 adolescenti conformemente agli articoli 15 e 25 DPMIn, compresi quelli sottoposti all'esecuzione anticipata di una misura, oppure ad un'inchiesta conformemente all'articolo 9 capoverso 2 DPMIn;
  - 2.3 fanciulli e adolescenti conformemente all'articolo 310 CC;
  - 2.4 fanciulli e adolescenti conformemente all'articolo 327c capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 426 CC;
  - 2.5 adulti fino al venticinquesimo anno di età conformemente all'articolo 426 CC in analogia all'articolo 19 DPMIn;
  - 2.6 fanciulli e adolescenti che, con il consenso dei genitori e in base a una perizia, sono collocati in un istituto da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù. Sono considerate perizie tutte le diagnosi di esperti che tengono conto del contesto familiare e scolastico. La diagnosi può essere effettuata da un'autorità attiva nel settore dell'assistenza alla gioventù o da specialisti. La perizia deve escludere un trattamento ambulatoriale in quanto insufficiente e raccomandare il collocamento in un istituto di educazione anzitutto per motivi familiari e sociali e soltanto in secondo luogo per motivi scolastici.

## **III. Istituti di educazione e offerte stazionarie sussidiabili**

3. Gli istituti di educazione (istituti) vengono riconosciuti se dispongono di gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari sussidiabili. Tale offerta può essere integrata da diverse offerte supplementari, anch'esse sussidiabili, sempreché soddisfino le condizioni previste.
4. Per essere riconosciuto, un istituto ai sensi della LPPM deve soddisfare le seguenti condizioni quadro:
  - 4.1 figura sull'elenco degli istituti riconosciuti della Convenzione intercantonale per gli istituti sociali (CIIS);
  - 4.2 l'istituto e l'ente responsabile provvedono affinché la responsabilità strategica dell'ente responsabile e la direzione operativa dell'istituto non siano attribuite alle medesime persone;
  - 4.3 qualora l'ente responsabile sia una società anonima di utilità pubblica, è necessaria una decisione dell'Amministrazione delle contribuzioni sulla relativa esenzione fiscale;
  - 4.4 tutte le offerte di un istituto devono figurare nel concetto ed essere approvate dall'autorità cantonale competente.

5. Per avere diritto ai sussidi, i gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - 5.1 ogni gruppo abitativo è aperto 365 giorni l'anno e 24 ore su 24, eccezion fatta per le vacanze aziendali della durata massima di 14 giorni. Ciò significa tra l'altro che:
    - 5.1.1 l'ammissione diretta è possibile durante tutto l'anno;
    - 5.1.2 durante i fine settimana o le vacanze, i clienti di diversi gruppi abitativi sussidiabili possono essere assistiti insieme nell'area comune, purché non occupino stanze già abitate e le dimensioni del gruppo non superino quelle di un normale gruppo abitativo dell'istituto. La presenza simultanea di due educatori dev'essere garantita a partire da cinque ospiti;
    - 5.1.3 durante le vacanze è garantito un servizio di pronto intervento, definito nel concetto. È disponibile un dispositivo di emergenza (tutti gli interessati sono a conoscenza del numero di telefono per le emergenze; all'occorrenza è possibile riammettere un ospite entro 3–5 ore);
    - 5.1.4 se il gruppo abitativo non è aperto tutto l'anno, è emanata una diffida connessa a pertinenti oneri. Se detti oneri non sono adempiuti entro sei mesi, il diritto del gruppo abitativo ai sussidi è revocato;
  - 5.2 per l'offerta «gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario» (6-10 clienti, compresa l'assistenza dopo l'uscita) l'UFG prevede un effettivo del personale del 460 %. Tale effettivo comprende la direzione dell'istituto (quota corrispondente), il personale socio-educativo (anche quello in formazione parallela all'impiego) e le guardie notturne. Gli stagisti ne sono esclusi. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 60 %;
  - 5.3 l'effettivo del personale deve garantire una presenza educativa in loco 24 ore su 24 e, a partire da cinque fanciulli e giovani, la presenza simultanea di due educatori, soprattutto durante le fasi importanti sotto il profilo pedagogico, le quali comprendono ad esempio i pranzi, il doposcuola e le sere (domenica sera inclusa).
6. Le offerte supplementari definite nel modello dei sussidi forfetari (art. 9 cpv. 4 OPPM) sono sussidiabili se soddisfano le condizioni seguenti:
  - 6.1 i gruppi di ammissione di urgenza garantiscono un'ammissione rapida dei clienti in situazioni di crisi. In particolare i centri di osservazione sono inclusi nelle offerte di diagnosi. Tali offerte supplementari sono descritte nel concetto. Per queste offerte, l'UFG riconosce un effettivo del personale del 200 % per gruppo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 50 %;
  - 6.2 i gruppi chiusi degli istituti dispongono di uno standard di sicurezza superiore, fondato su basi legali; Il DPMin prevede espressamente la possibilità di eseguire misure e pene detentive in istituti privati. Misure disciplinari e di sicurezza (quali la carcerazione, il trasferimento in un altro istituto, l'immobilizzazione ecc.) costituiscono gravi ingerenze nei diritti fondamentali dei giovani in questione e devono essere descritte, perlomeno a grandi linee (responsabilità, condizioni necessarie alla loro disposizione), in un'ordinanza cantonale, mentre i dettagli sono disciplinati in un regolamento. Per questo tipo di offerte supplementari, l'UFG riconosce un effettivo del personale educativo del 150 % per gruppo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 30 %;
  - 6.3 per singoli posti nel reparto disciplinare chiuso è riconosciuto un effettivo del personale del 10 %;
  - 6.4 per gli istituti educativi che offrono una formazione professionale interna, l'UFG riconosce un effettivo del personale del 50 % per posto formativo se dispongono di una scuola professionale interna, e del 40 % per posto formativo se non dispongono di un

tale tipo di scuola. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 10 %;

- 6.5 per le strutture diurne interne, quali i programmi di occupazione e/o i programmi del doposcuola e di diagnosi offerti all'intero gruppo, l'UFG riconosce un effettivo del personale del 200 % per gruppo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 50 %;
- 6.6 i livelli progressivi e le rispettive condizioni in materia di indipendenza della clientela sono definiti nel concetto. Ammissioni dirette dall'esterno sono possibili soltanto laddove il gruppo funga da progressione rispetto a un altro istituto. Non sono previste ammissioni dirette di casi provenienti dall'ambito ambulatoriale. L'UFG riconosce un effettivo del personale del 25 % per ogni posto progressivo. In casi motivati, tale effettivo può essere ridotto al massimo del 5 %.

#### **IV. Giorni di permanenza determinanti per il calcolo dei sussidi di esercizio**

- 7. I giorni di permanenza di richiedenti l'asilo minorenni, che in base a una perizia sono stati collocati in un gruppo abitativo sussidiabile a causa del loro comportamento sociale particolarmente turbato, sono sussidiabili. Sono tuttavia escluse le offerte specializzate per la presa a carico di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.
- 8. Per ogni gruppo abitativo stazionario sussidiabile, l'UFG accetta l'ammissione di al massimo due fanciulli o giovani assistiti parzialmente. Questi ultimi non vengono computati nel numero di posti dell'istituto e i giorni di permanenza non sono determinanti per il calcolo dei sussidi di esercizio.
- 9. Nei gruppi abitativi degli istituti sussidiabili è possibile accogliere i gruppi di persone elencati qui di seguito. I loro giorni di permanenza non danno tuttavia diritto ai sussidi e devono essere detratti come non riconosciuti:
  - 9.1 i fanciulli che il 31 dicembre dell'anno di rilevamento non hanno ancora compiuto sette anni;
  - 9.2 i giovani adulti a partire da 18 anni, nei confronti dei quali non è stata ordinata una misura penale (art. 61 CP) e che sono stati collocati in base al diritto civile o volontariamente soltanto dopo il compimento dei 18 anni;
  - 9.3 gli adolescenti oggetto di convenzioni tariffarie stipulate con l'assicurazione invalidità per la prima integrazione professionale;
  - 9.4 gli adolescenti che accedono direttamente a un livello progressivo da un ambito non stazionario.
- 10. Il numero massimo di giorni di permanenza all'anno è stabilito in funzione del numero di posti. L'istituto deve calcolare soltanto i giorni di permanenza non riconosciuti conformemente al numero 9 delle direttive. L'entità del sussidio viene calcolata facendo il rapporto tra i giorni di permanenza non riconosciuti e quelli possibili.
- 11. I giorni di permanenza sono rilevati in base al calendario civile. Sono contabilizzati anche i giorni di entrata e di uscita.
- 12. Il servizio cantonale di collegamento informa annualmente entro il 31 marzo l'UFG in merito alla quota dei giorni di permanenza dell'anno precedente che non danno diritto ai sussidi. Tale quota è considerata nel calcolo dei sussidi di esercizio dell'anno in corso.

## **V. Formazioni riconosciute e quota dei tre quarti**

13. Per la quota dei tre quarti, l'UFG riconosce:
- 13.1 il personale che ha conseguito o che sta seguendo, parallelamente all'esercizio di una professione, una formazione presso una scuola universitaria professionale in lavoro sociale o una scuola specializzata superiore (SSS) in pedagogia sociale, lavoro sociale o animazione socioculturale, il cui diploma è riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)<sup>1</sup>;
  - 13.2 i diplomati della VPG con diploma antecedente al 1993 che hanno concluso con successo la formazione supplementare «corso di studio 1994» presso la «AGOGIS»;
  - 13.3 i diplomati che hanno conseguito il diploma della formazione «La Branche» a Epalinges dopo il 1993;
  - 13.4 i diplomati dell'Istituto di pedagogia curativa e del Dipartimento per il lavoro sociale e la politica sociale dell'Università di Friburgo (Svizzera), con un'esperienza professionale di sei mesi quale educatore in ambito stazionario;
  - 13.5 i diplomati che hanno terminato una formazione universitaria appropriata in materie affini al lavoro sociale, come la pedagogia curativa, le scienze dell'educazione, la psicologia o la sociologia, con una laurea, un bachelor o un master. Il riconoscimento di tali formazioni implica un'esperienza professionale di sei mesi quale educatore in ambito stazionario;
  - 13.6 i diplomati titolari di un bachelor o di un master in pedagogia curativa clinica riconosciuto dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e di un bachelor o di un master in psicologia applicata con un'esperienza professionale di sei mesi quale educatore in ambito stazionario;
  - 13.7 le formazioni conseguite all'estero analoghe a quelle di cui ai numeri 13.1 e 13.5 sono equiparate alle formazioni svizzere. Le domande di rilascio di un attestato di equivalenza SSL/SUP vanno indirizzate alla SEFRI. L'UFG considera sussidiabili gli attestati di equivalenza a partire dalla data di rilascio da parte della SEFRI.
14. La quota dei tre quarti va calcolata per mese, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Se tale quota non è raggiunta durante uno o più mesi, il servizio di collegamento cantonale informa l'UFG entro il 31 marzo. Se la quota non è raggiunta provvisoriamente, l'UFG accorda un termine per il suo adempimento.

## **VI. Accordi di prestazione**

- 15. L'UFG e il Cantone sottoscrivono un accordo di prestazione per il versamento dei sussidi di esercizio a favore degli istituti. I nuovi istituti possono essere inseriti nell'accordo di prestazione del rispettivo Cantone e finanziati al più presto a partire dall'anno successivo al loro riconoscimento.
- 16. Il riconoscimento di nuove offerte proposte da un istituto già riconosciuto non richiede un nuovo accordo di prestazione. L'informazione sui nuovi sussidi è fornita mediante la decisione di pagamento finale annuale.

---

<sup>1</sup> SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, 058 462 21 29,  
<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri.html>

17. Il servizio di collegamento cantonale è tenuto a informare tempestivamente l'UFG in merito alla soppressione di prestazioni nel corso dell'anno civile. I sussidi di esercizio sono adeguati di conseguenza in occasione del pagamento finale annuale. I sussidi di esercizio versati per prestazioni non fornite devono essere restituiti.

## VII. Prova della necessità, riconoscimento, controllo e revoca del riconoscimento

18. Il servizio di collegamento cantonale è tenuto a fornire la prova della necessità in caso di una nuova domanda di riconoscimento, di un ampliamento dell'offerta, nonché ai fini della verifica dei requisiti per il riconoscimento. L'UFG fornisce regolarmente le informazioni importanti in proposito, mette a disposizione il relativo modulo di registrazione e centralizza le informazioni sulla banca dati Casadata. Ogni anno il servizio di collegamento si occupa inoltre di confermare sul sito i dati sull'offerta e sull'utilizzo degli istituti.
19. Una domanda di riconoscimento deve essere inoltrata entro il 1° marzo. Per informazioni riguardo ai documenti da allegare alla domanda, si consiglia di consultare i promemoria «Documenti da presentare». Eventuali informazioni mancanti devono essere fornite entro 14 giorni dall'inoltro della domanda. Se allo scadere di tale termine supplementare non è stata integrata con i documenti mancanti, la domanda verrà presa in considerazione solo per il termine dell'anno successivo.
20. A cadenza quadriennale e in stretta collaborazione con il Cantone ogni istituto è oggetto di una verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento. A tal fine, entro il 31 gennaio, il servizio di collegamento cantonale presenta all'UFG il suo concetto di sorveglianza e l'ultimo rapporto d'ispezione degli istituti. Conferma inoltre l'autodichiarazione rilasciata dall'istituto e la inoltra all'UFG. Il modulo per l'autodichiarazione è messo a disposizione dall'UFG.
21. Nell'ambito di una seduta con il Cantone, si esaminano i documenti inoltrati e si determinano gli istituti oggetto di un esame sul posto nel quadro di un controllo a campione.
22. Se un istituto non adempie più le condizioni di riconoscimento, all'istituto è revocato il diritto ai sussidi. Se determinate offerte o offerte supplementari non soddisfano più le condizioni, la decisione di riconoscimento è adattata di conseguenza.

Le presenti direttive sui sussidi entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Sostituiscono quelle del 1° gennaio 2012 e si applicano a tutte le domande pendenti riguardanti modifiche del concetto e nuovi riconoscimenti.

**Ufficio federale di giustizia (UFG)**



Martin Dumermuth  
Direttore

Berna, 29 dicembre 2017